

dalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

#### Art. 9.

##### *Gestione stralcio*

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Oroscopo» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 29 novembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 291 del 15 dicembre 2007.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni finali*

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 settembre 2010

*Il direttore generale:* FERRARA

*Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2010*

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 171*

10A12160

DECRETO 30 settembre 2010.

**Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Nuovo batti il banco».**

#### IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro (dell'Economia e) delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009; Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Nuovo batti il banco».

2. La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Batti il banco» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 maggio 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 2004.

Art. 2.

*Prezzo*

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.



## Art. 3.

*Lotti*

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 16.800.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

## Art. 4.

*Massa premi*

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 16.800.000 biglietti ammonta ad € 20.842.500,00.  
2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

## Art. 5.

*Struttura premi*

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 16.800.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
7	100.000,00
630	1.000,00
2.450	250,00
28.000	100,00
84.000	20,00
224.000	15,00
560.000	7,00
1.204.000	3,00
1.764.000	2,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

## Art. 6.

*Biglietti*

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it) e [www.grattaevinci.com](http://www.grattaevinci.com).

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare

per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

## Art. 7.

*Meccanica di gioco*

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è suddivisa in due sezioni: la prima contraddistinta dalla scritta «Banco» e la seconda che reca l'indicazione «Le tue carte». Si devono scoprire tutte le carte, quelle contrassegnate dalla scritta «Le tue carte» e quella del «Banco». Se il punteggio, secondo quanto riportato al comma seguente, rinvenuto in una delle «Tue carte» supera quello del «Banco», si vince il premio corrispondente alla carta vincente de «Le tue carte».

2. Il punteggio delle carte è quello di seguito indicato in ordine decrescente:

- Asso (supera tutte le altre carte);
- Re (supera Regina, Fante, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2);
- Regina (supera Fante, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2);
- Fante (supera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2);
- 10 (supera 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2);
- 9 (supera 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2);
- 8 (supera 7, 6, 5, 4, 3, 2);
- 7 (supera 6, 5, 4, 3, 2);
- 6 (supera 5, 4, 3, 2);
- 5 (supera 4, 3, 2);
- 4 (supera 3, 2);
- 3 (supera 2);
- 2.

## Art. 8.

*Pagamento delle vincite*

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali s.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata ad AAMS. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento di AAMS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la mo-



dalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

- presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

- presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

#### Art. 9.

##### *Gestione stralcio*

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Batti il banco» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 maggio 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 2004.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni finali*

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 settembre 2010

*Il direttore generale:* FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 170

10A12161

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 settembre 2010.

**Bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori per favorire ricambio generazionale e sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca (Futuro in ricerca 2010 - FIRB n. 584/Ric).**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/00 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziare la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base» (Regolamento FIRB), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007, e successive modifiche e integrazioni, con cui è stata nominata la Commissione incaricata ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato D.M. n. 378/Ric del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);

Visto il decreto ministeriale n. 755 del 18 novembre 2009, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, 50 milioni di euro a valere sulle risorse FIRST 2009 per iniziative in favore di giovani ricercatori;

Considerata la necessità di proseguire nell'opera volta a favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori;

Considerato che appare altresì fondamentale garantire il necessario sostegno economico anche alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR;

